



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 17/07/2014

COMUNE DI LOCOROTONDO

Approvazione variante urbanistica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

RENDE NOTO

Ai sensi del punto 8 degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010 approvati con delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22 novembre 2010, l'amministrazione comunale di Locorotondo con delibera consiliare n. 18 del 14 giugno 2014 ha approvato in via definitiva la variante urbanistica di un immobile il cui testo si riporta di seguito:

Oggetto: pratica s.u.a.p. n. 2/2013 - Cito Vita. Ampliamento impianto artigianale per produzione e vendita di prodotti tipici da forno a legna. approvazione variante urbanistica - art. 8 d.p.r. 160/2010

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA di:

1. DI APPROVARE definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2011, la variante urbanistica dell'immobile censito in catasto fabbricati al foglio di mappa 9 particella 323 subalterni 4 e 6 con annessa area di pertinenza, modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola "E" con la nuova classificazione in "Zona D1- aree per impianti produttivi", e finalizzata al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'ampliamento dell'esistente impianto produttivo a carattere artigianale destinato alla produzione e alla vendita di prodotti tipici da forno a legna, sito nell'agro di Locorotondo alla contrada Pozzallegro, di cui alla Pratica Edile 577/2013;

2. DI MONETIZZARE le aree a standard, ai sensi del D.M. 1444/68 art. 5 comma 2, di mq. 94,5 mediante il pagamento dell'importo di Euro/mq. 31,17, come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 20 febbraio 2014;

3. DI DARE ATTO che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella

segreteria comunale di questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;

4. DI STABILIRE che entro un anno dall'entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente è tenuta a ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito, previa sottoscrizione della relativa convenzione;

5. DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistico-edilizia, allegato al presente deliberato come parte integrante e sostanziale;

6. DI STABILIRE che, in caso di mancata realizzazione dell'opera nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente e costituisce condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto;

7. DI DEMANDARE gli atti consequenziali al presente deliberato all'Ufficio SUAP ed all'Ufficio di Segreteria del Comune, ognuno per le proprie competenze, in particolare per la pubblicazione del provvedimento di variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581, ponendo le relative spese a carico della ditta richiedente;

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, in base all'esito della votazione riportato in premessa.

Sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti